



Comune di Bassano del Grappa
Provincia di Vicenza
Area Risorse e Sviluppo

CAPITOLATO SPECIALE

**PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA',
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI CON
SVOLGIMENTO DEL RELATIVO SERVIZIO – PERIODO
01.01.2016 – 31.12.2018 C.I.G. 647223621C**

Articolo 1

Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto il servizio di accertamento e la riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nell'ambito di tutto il territorio comunale, ivi comprese le frazioni.
2. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, pertanto, deve intendersi disciplinato dalle disposizioni legislative in materia e in particolare dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e dal vigente regolamento comunale in materia

Articolo 2

Durata della concessione

1. La concessione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018 senza necessità di preventiva disdetta.
2. La concessione potrà essere rinnovata per un periodo massimo di ulteriori tre anni nei limiti della normativa allora vigente.
3. E' prevista la risoluzione del rapporto concessorio, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere, nel caso in cui dovesse essere modificata la normativa relativa all'oggetto della concessione medesima.
4. Il Comune potrà recedere dalla concessione prima di tale data, ad ogni scadenza annuale, con preavviso di almeno tre mesi. Nulla sarà dovuto o potrà essere richiesto nel caso di recesso.
5. L'avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more di stipula del contratto.

Articolo 3

Modalità di applicazione dei tributi e dei diritti

1. L'applicazione dei tributi e dei diritti oggetto del presente capitolato, come pure lo svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni, dovranno essere effettuati secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. In particolare dovranno essere applicate le tariffe deliberate e osservate le disposizioni dei regolamenti comunali ancorché modificati dall'Amministrazione comunale nell'esercizio della potestà regolamentare.

Articolo 4

Aggio

1. Il Concessionario sarà remunerato ad aggio, risultante dall'offerta economica, da applicarsi all'ammontare lordo delle somme complessivamente riscosse a titolo di imposta e di diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori.

Articolo 5

Minimo garantito

1. Il Concessionario garantisce all'Amministrazione comunale, per ciascun anno, l'introito del minimo, al netto dell'aggio di cui all'articolo precedente,

nella misura di euro XXX.000,00 (_____euro), come offerto in sede di gara, senza compensazioni tra un anno e l'altro.

2. Nel caso di variazioni in aumento o in riduzione delle tariffe vigenti superiori al dieci per cento (10 %) il minimo garantito verrà adeguato nella stessa misura.

Articolo 6

Cauzione

1. L'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e dell'importo minimo garantito
2. Tale cauzione è costituita da una garanzia fideiussoria pari all'importo del minimo contrattuale netto annuale offerto in sede di gara, con validità per tutta la durata del contratto.
Detta cauzione deve essere costituita alternativamente da:
 - fideiussione bancaria o assicurativa;
 - fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993.
3. Tale cauzione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività a semplice richiesta scritta della stazione concedente entro 15 giorni e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile.
4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione concedente, che sarà libera di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della concessione valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento di esecuzione dei contratti D.P.R. N. 207/2010 comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
6. Inoltre, il Concessionario avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di eventuale affidamento del servizio successivamente alla scadenza del contratto o di eventuale attivazione di opzioni contrattuali.

Articolo 7

Verifica dello stato delle installazioni e manutenzioni e Piano generale degli impianti

1. Il Concessionario dovrà provvedere entro trenta giorni dalla stipula del contratto o dall'avvio dell'esecuzione della concessione, se precedente rispetto alla stipula, ad effettuare una verifica, insieme al personale indicato dall'Amministrazione comunale per valutare lo stato delle installazioni esistenti allo scopo di assicurare una maggiore efficienza del servizio e il rispetto della superficie minima degli impianti da adibire alle pubbliche

affissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma terzo, del decreto legislativo 507 del 1993. Al termine della verifica verrà redatto un verbale in contraddittorio da cui risultino gli impianti per le pubbliche affissioni esistenti, il loro stato d'uso e di manutenzione.

2. A verifica eseguita il Concessionario, entro sei mesi dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla sistemazione, pulizia ed eventuale sostituzione degli impianti esistenti; entro il medesimo termine il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla eventuale messa in opera, nelle località indicate dall'Amministrazione comunale, di nuovi impianti onde garantire il conseguimento della superficie minima prevista dalla norma citata al comma precedente.
3. L'Amministrazione comunale può chiedere al Concessionario, in ogni caso, e per ogni anno di gestione, di provvedere alla sostituzione di impianti per una superficie fino al 30 per cento della superficie complessiva attualmente disponibile.
4. Tutti gli impianti posti in opera saranno di esclusiva proprietà comunale senza possibilità di rivalsa o di rimborso alcuno.
5. Il Concessionario entro 31 marzo 2016 presenterà una proposta di "Piano generale degli impianti" che dovrà prevedere l'integrazione delle superfici al minimo di legge previsto nonché la programmazione delle manutenzioni e sostituzioni del triennio.
6. Sulla proposta di "Piano generale degli impianti" l'Amministrazione comunale si esprimerà entro 45 giorni dalla ricezione.

Articolo 8

Modalità di esecuzione del servizio

1. Il Concessionario espletterà il servizio in concessione a nome e nell'interesse del Comune di Bassano del Grappa avvalendosi di personale e mezzi propri.
2. I mezzi utilizzati dovranno riportare l'indicazione della ragione sociale del Concessionario e la scritta "Servizio pubbliche affissioni e pubblicità".
3. Tutte le affissioni eseguite dovranno recare un timbro ben visibile con l'iscrizione "Comune di Bassano del Grappa - Servizio pubbliche affissioni - Scade il ...".
4. Il Concessionario provvederà alla affissione gratuita o a tariffa ridotta di tutti i manifesti dell'Amministrazione comunale e degli altri enti per i quali norme legislative o regolamentari prevedono la gratuità o l'applicazione di tariffa ridotta del servizio.
5. La gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 507 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni. Tutti gli obblighi conseguenti si intendono a carico del Concessionario.
6. Il Concessionario provvederà alla riscossione diretta dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni che saranno quotidianamente versati in un conto corrente bancario intestato al Concessionario medesimo e dedicato alla riscossione delle somme del Comune di Bassano del Grappa e gestito con i sistemi di internet banking. Copia degli estratti conto verrà consegnata all'Amministrazione comunale con la stessa periodicità dei versamenti di cui al comma successivo.

7. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze mensili posticipate entro e non oltre il decimo giorno dalla scadenza del periodo. L'importo del versamento non potrà essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata.
8. Entro il decimo giorno di ogni mese il Concessionario dovrà rimettere all'Amministrazione comunale – Area Prima -Tributi una esatta contabilità degli incassi effettuati, delle operazioni eseguite nel mese precedente nonché copia del giornale di cassa chiuso alla fine del mese.
9. Il Concessionario ha l'obbligo di curare la riscossione anche coattiva dell'imposta e dei diritti in tutti i modi di legge previsti. Le spese derivanti dalla riscossione coattiva sono a carico del contribuente; nel caso di non esigibilità le stesse rimangono a carico del Concessionario.
10. Il Concessionario ha l'obbligo di tracciare la procedura di riscossione. Report periodici sullo stato della riscossione coattiva e sulle azioni intraprese per il recupero delle somme dovranno essere consegnati all'Amministrazione comunale.
11. Alla fine di ogni anno, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, oltre alla documentazione indicata al comma precedente il Concessionario consegnerà i bollettari delle riscossioni effettuate e il riepilogo analitico delle operazioni dell'intero anno.
12. Il Concessionario entro il 31 dicembre di ogni anno invia, singolarmente a tutti i contribuenti che debbono corrispondere l'imposta per l'anno successivo, apposito avviso che indichi l'ammontare e la scadenza di pagamento dell'imposta stessa. Tale adempimento dovrà essere effettuato anche nell'anno in cui cessa contrattualmente la concessione. Per tale invio il conto corrente da indicare sarà quello del nuovo Concessionario entrante, se già individuato, o un conto aperto appositamente in via transitoria dall'Ente per tale specifica riscossione. L'elenco degli avvisi emessi sarà depositato all'Ufficio protocollo del Comune entro il 10 gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta.
13. Il Concessionario fornirà ai contribuenti dell'imposta annuale tutte le informazioni su modifiche normative, regolamentari, tariffarie o interpretative che incidono sull'applicazione del tributo.
14. Il Concessionario è tenuto a consegnare all'Amministrazione comunale tutti gli archivi in suo possesso, in formato cartaceo e in formato elettronico aperto con annesso catalogo descrittivo dei contenuti di ciascuna informazione, a semplice richiesta e in ogni caso al termine della concessione.
15. Il Concessionario è responsabile del trattamento dei dati personali in suo possesso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
16. Il Concessionario, in quanto agente contabile, è soggetto alla responsabilità di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 233 del medesimo decreto.

Articolo 9

Personale

1. Il Concessionario è obbligato al rispetto dei contratti collettivi di lavoro derivanti dalla contrattazione collettiva di comparto e dei contratti integrativi aziendali più favorevoli.
2. Poiché il servizio è in essere, l'aggiudicatario dovrà, inoltre, prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del Concessionario precedente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dall'aggiudicatario.
3. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni occorsi al personale.
4. Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
5. Il Concessionario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipula della concessione, alla categoria e località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
6. Il personale impiegato nella esecuzione del servizio del presente capitolato dovrà essere sottoposto ad una adeguata preparazione e formazione professionale.
7. Il Concessionario entro dieci giorni dall'inizio della gestione dovrà comunicare per iscritto i nominativi del personale del quale intende avvalersi e il loro ruolo e mansioni, come dovrà pure comunicare le successive eventuali variazioni.

Articolo 10

Ufficio pubblicità e pubbliche affissioni

1. Il Concessionario, a propria cura e spese, deve allestire e mantenere in Bassano del Grappa un ufficio funzionante, adeguato alle esigenze della gestione del servizio in concessione e idoneo all'accesso ai disabili, e in cui si svolgeranno tutte le attività di diretto rapporto con l'utenza. All'esterno dell'ufficio il Concessionario esporrà in modo ben visibile una targa indicante "Comune di Bassano del Grappa Servizio comunale di pubblicità e pubbliche affissioni", l'orario di apertura al pubblico, i numeri e gli indirizzi di cui ai seguenti commi.
2. L'ufficio dovrà essere accessibile al pubblico e fornito di decoroso arredamento e di apparecchio telefonico e di un apparecchio telefax i cui numeri devono apparire sulla guida telefonica sotto la dicitura "Comune di Bassano del Grappa Servizio comunale di pubblicità e pubbliche affissioni".

3. Il Concessionario dovrà attivare un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le comunicazioni con i contribuenti e con l'Amministrazione comunale. Il Concessionario inoltre fornirà tempestivamente all'Amministrazione comunale le informazioni necessarie e utili per l'aggiornamento del sito internet comunale.
4. Nei locali dell'ufficio dovranno essere esposti al pubblico le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
5. L'ufficio osserverà un orario minimo di apertura al pubblico: di 30 (trenta) ore settimanali su almeno cinque giorni alla settimana. L'orario giornaliero di apertura e chiusura al pubblico sarà concordato con l'Amministrazione comunale.

Articolo 11

Ispezioni e verifiche

1. Il Concessionario dovrà sottoporsi a tutte le ispezioni e verifiche che l'Amministrazione comunale riterrà di eseguire o di far eseguire.
2. Di ogni verifica verrà steso apposito verbale in duplice originale, uno dei quali rimarrà al Concessionario.

Articolo 12

Inadempienze contrattuali gravi - decadenza

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiarare unilateralmente decaduta la concessione, con tutte le conseguenze che questo comporta, nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento del servizio oggetto della concessione.
2. L'Amministrazione comunale, nei casi di cui al comma precedente, si riserva altresì di disporre l'immediata sospensione del servizio.
3. Sono causa di decadenza automatica della concessione:
 - a) la perdita da parte del Concessionario dei requisiti di idoneità (in tal caso la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato);
4. la violazione da parte del Concessionario dell'articolo 14 "Divieti";
5. la mancata costituzione entro il termine assegnato della cauzione definitiva di cui all'articolo 6.
6. Sono considerate gravi inadempienze e causa di decadenza, previa contestazione formale, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC le seguenti azioni od omissioni del Concessionario:
 - a) non attivazione del servizio nel termine fissato o, una volta attivato, la sospensione o interruzione dello stesso o comunque la commissione di ripetute gravi irregolarità amministrative e gestionali, purché non siano dipendenti da forza maggiore;
 - b) non ottemperanza alle direttive emanate dall'Ente;

- c) mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro nei confronti del proprio personale ;
 - d) mancato versamento all'Amministrazione comunale, per ciascun anno, nei tempi stabiliti, dell'importo del minimo garantito al netto dell'aggio, offerto in sede di gara.
 - e) La contestazione formale dev'essere preceduta da una diffida in cui vengono evidenziate le violazioni commesse. Il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida inviata a mezzo raccomandata AR o PEC. Il Comune ha 15 giorni di tempo per decidere in merito e rispondere se accoglie o meno le giustificazioni.
7. Nel caso di decadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale di un importo pari al 10% del minimo contrattuale netto annuale offerto in sede di gara riservandosi la facoltà di richiedere il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento. La garanzia costituita con la cauzione copre anche la penale.

Articolo 13

Penalità

1. Sono stabilite le seguenti ulteriori penalità nei casi sottoindicati:
 - 1) in caso di ritardo nel versamento delle rate contrattualmente previste o del minimo garantito, oltre agli interessi legali vigenti di tempo in tempo, il Concessionario dovrà corrispondere una penalità pari al 2,5 per cento delle somme dovute;
 - 2) in ogni altro caso di violazione al presente capitolato o al Regolamento comunale, l'Amministrazione comunale potrà applicare al Concessionario una penalità da euro 100,00 (euro cento) a euro 2.000,00 (euro duemila) ciascuna in base alla gravità del fatto commesso.
2. La penalità viene richiesta con comunicazione scritta notificata o inviata con raccomandata AR o PEC.
3. Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro trenta giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione della sanzione; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla fidejussione.

Articolo 14

Divieti

1. E' vietato l'appalto integrale o parziale del servizio oggetto della concessione.
2. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto di concessione, nonché la sua subconcessione anche parziale.

Articolo 15

Spese di gestione e contrattuali

1. Tutte le spese di gestione e quelle relative ad imposte, tasse, bolli, diritti inerenti e conseguenti alla presente concessione, nessuna esclusa, sono a totale carico del Concessionario.

Articolo 16

Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione comunale ed il Concessionario per quanto riguarda minimo garantito e aggio saranno devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 17

Domicilio e foro competente

1. Il Concessionario, ai fini del contratto di concessione e a tutti gli effetti di legge, elegge domicilio nel Comune di Bassano del Grappa.
2. Foro competente per eventuali controversie legali è quello di Vicenza.

Articolo 18

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume, nella misura in cui siano applicabili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 19

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato valgono le norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni vigenti in materia.